

Penale Sent. Sez. 5 Num. 9758 Anno 2018

Presidente: SABEONE GERARDO

Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA

Data Udiienza: 02/02/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PARISI MICHELE nato il 07/07/1951 a PASTORANO

avverso la sentenza del 18/11/2015 della CORTE APPELLO di GENOVA

udita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Maria Stefano Pinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'aumento per la recidiva; inammissibile nel resto;

udito il difensore, avv. Giuseppe Gianzi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna di Parisi Michele per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, allo stesso ascritto quale amministratore della Tecno Impianti Liguria s.r.l., società dichiarata fallita in data 13 luglio 2006.

L'imputato è stato ritenuto responsabile della condotta di distrazione della somma complessiva di 167.328,41 euro, posta in essere mediante prelievi di somme di denaro dai conti correnti della società, nonché incasso di assegni intestati alla società medesima e, quindi, condannato alla pena di anni quattro di reclusione con riconoscimento della recidiva.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite suo difensore, articolando cinque motivi.

2.1 Con il primo deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione.

A ben vedere il ricorrente solleva, di fatto, una questione processuale ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., eccependo l'invalidità della sentenza di secondo grado per omessa citazione dell'imputato in appello.

Assume il ricorrente di non aver mai ricevuto notifica della citazione in appello presso il domicilio dichiarato ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., e che tale omissione non potrebbe essere dalla notifica telematica inviata al difensore, poiché non risulterebbe dagli atti l'impossibilità di notificare la citazione all'imputato presso il domicilio dichiarato, né, d'altra parte, l'avviso di consegna della posta certificata riporterebbe la motivazione della notifica.

2.2 Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato.

Secondo il ricorrente non vi sarebbe prova che la situazione di dissesto fosse rappresentata, voluta o quantomeno accettata dall'imputato, posto che egli avrebbe tenuto regolarmente la contabilità, avrebbe assunto ruolo di mero prestanome, non avrebbe mai effettuato prelievi di denaro a proprio vantaggio tanto che lo stesso curatore avrebbe riconosciuto che il Parisi *"ha finanziato anche la società però per somme non così alte"* (pagina 9 ricorso).

2.3 Con il terzo motivo lamenta la mancata assunzione di prova decisiva.

Il ricorrente si duole che la Corte di appello non ha accolto la richiesta di espletamento di perizia grafica, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., in relazione

alle sottoscrizioni apposte sulle girate degli assegni e sulle ricevute delle operazioni di versamento onde verificarne l'effettiva riconducibilità all'imputato.

2.4 Con il quarto e quinto motivo fa valere analoghi vizi in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva, motivata dal giudice di appello in relazione a precedenti penali in realtà insussistenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato soltanto in relazione al motivo afferente il riconoscimento della recidiva, mentre risulta inammissibile nel resto.

1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Dagli atti del fascicolo di appello emerge pacificamente quanto segue:

- il Presidente del collegio dispone che la notifica della citazione dell'imputato, per l'udienza del 27 maggio 2015, venga effettuata presso il domicilio dallo stesso dichiarato ex art. 161 cod. proc. pen.;
- in data 8 maggio 2015 l'ufficiale giudiziario redige relata di notifica in cui dà atto della impossibilità di eseguire la notifica presso il suddetto domicilio non avendo rinvenuto né il destinatario né familiari conviventi. Si procede inoltre a tutti gli adempimenti di cui all'art. 157 comma 8 cod. proc. pen. (in realtà superflui — Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250120), viene infine inviata raccomandata con avviso di ricevimento, che reca l'indicazione della mancata consegna per irreperibilità del destinatario.
- all'udienza del 27 maggio 2015, la Corte, rilevato che la notifica non si è compiuta, rinvia il processo al 18 novembre 2015, disponendone la rinnovazione;
- la notifica viene effettuata, ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., al difensore, tramite sistema telematico (cd. SNT).

La procedura notificatoria si è correttamente perfezionata.

Difatti, una volta accertata l'impossibilità di notificare l'atto presso il domicilio dichiarato, si è legittimamente proceduto alla consegna dell'atto al difensore ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250120).

Detta ultima notifica è stata compiuta nel pieno rispetto della procedura, senza possibilità di ingenerare equivoci: l'avviso di consegna della notifica telematica presso lo studio del difensore indica espressamente che la stessa viene effettuata ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. e, nelle

annotazioni, riporta che vengono trasmessi il decreto di citazione e il verbale di rinvio all'udienza del 18 novembre 2015.

Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, il difensore, tramite la citazione dell'articolo di legge e l'indicazione degli atti trasmessi, ha avuto piena contezza di natura e scopo della suddetta notifica telematica.

2. Il secondo motivo è inammissibile, perché in parte manifestamente infondato in parte afferente a profili di merito.

2.1 Innanzitutto l'imputato non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma sottopone a questa Corte il proprio personale giudizio, soggettivo e parziale, degli atti processuali. Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso, e per il ricorrente più adeguato, apprezzamento delle risultanze processuali (Sez. U, 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944).

2.2 Inoltre la prospettazione difensiva è viziata in radice da una ricostruzione, manifestamente infondata, dell'elemento psicologico.

L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U. n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805).

Le doglianze del ricorrente non sono pertinenti, in quanto — sulla scorta di un isolato e superato precedente giurisprudenziale (sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493) — fanno leva su elementi inconferenti rispetto al dolo come sopra delineato.

3. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità.

I giudici di merito valorizzano i significativi precedenti penali dell'imputato, nonché il comportamento processuale ed extraprocessuale, definito pessimo, dell'imputato. La decisione, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è

3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

4. È invece fondato il motivo attinente al riconoscimento della recidiva.

L'editto accusatorio contesta la recidiva semplice.

Il giudice di primo grado infligge all'imputato la pena di anni quattro di reclusione, determinando la pena in anni tre ed aumentandola di un terzo per la recidiva, ma tralascia del tutto di motivare sulle ragioni che lo hanno indotto al riconoscimento di detta aggravante.

I giudici di appello — nel colmare tale vuoto, censurato con apposito motivo di appello — affermano di non poter ignorare una recidiva "*così pregnante e specifica*" ed espongono le ragioni per cui ritengono che la stessa esprima in concreto una maggiore pericolosità sociale dell'imputato.

Così facendo incorrono però nell'equivoco denunciato dal ricorrente, poiché valorizzano tutti i precedenti penali risultanti dal casellario giudiziale — citati in precedenza nel corpo della sentenza per negare le attenuanti generiche — senza avvedersi che, ai fini di cui all'art. 99 cod. pen., avrebbero potuto tenere conto soltanto della condanna per il reato di tentata truffa, unica ad essere divenuta definitiva prima della commissione del nuovo reato (il reato di cui all'art. 485 cod. pen., contestualmente giudicato alla truffa è stato depenalizzato per effetto del D. Lgs. n. 7 del 2016 e non può, pertanto, dispiegare alcun effetto penale).

Si può addivenire, nella specie, a una pronuncia di annullamento senza rinvio, poiché il processo può essere deciso, in questa sede, alla stregua degli elementi di fatto già accertati o, comunque, sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto (Sez. U n. 3464 del 30 novembre 2017, dep. 2018, Matrone).

I giudici di merito hanno riconosciuto la recidiva riconoscendo valore pregnante ai precedenti penali cumulativamente considerati, ne consegue che questa Corte ben può eliminare la recidiva, senza necessità di un rinvio al giudice di merito, una volta accertato che quei precedenti penali non possono assumere valore in quanto successivi alla data del commesso reato e verificato che residua un unico episodio criminoso che, così isolato, non può assurgere a reato "fondante" un giudizio di maggiore pericolosità sociale, nella stessa valutazione della decisione impugnata.

Eliminando la recidiva, si perviene a rideterminare la pena in anni tre di reclusione, sulla base del computo esposto nella sentenza di primo grado.

5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto alla contestata recidiva che elimina e ridetermina la pena in anni tre di reclusione. Il ricorso è inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto alla contestata recidiva che elimina e ridetermina la pena in anni tre di reclusione; dichiara il ricorso inammissibile nel resto.

Così deciso il 02/02/2018